

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale STATUTI

Proemio

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è nata dal trasferimento da Venegono Inferiore (Varese) a Milano della Facoltà Teologica eretta da Leone XIII il 15 novembre 1892 nel Seminario Arcivescovile di Milano, a servizio dell'allora Regione Conciliare Lombarda (oggi Regione Ecclesiastica Lombardia) e riconfermata da Pio XI il 7 dicembre 1938, a norma della Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus*, del 24 maggio 1931.

L'iniziativa del trasferimento della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale da Venegono Inferiore a Milano è stata presa dall'Arcivescovo di Milano Card. Giovanni Colombo con lettera indirizzata a Sua Santità Paolo VI in data 11 luglio 1966, ricevendone piena approvazione da parte del Sommo Pontefice, con lettera autografa datata 7 dicembre 1966.

Scopi del trasferimento furono: sottolineare e potenziare la finalità di istituto di ricerca scientifica, propria di una Facoltà Teologica; coinvolgere altre Regioni dell'Italia Settentrionale (inizialmente le diocesi afferenti alle Regioni Lombardia, Piemonte e Tre Venezie, cui si aggiunse successivamente la Liguria) al fine di costituire una Facoltà Teologica più ricca di docenti, di studiosi e di ricercatori, di alunni, di mezzi di ricerca scientifica; instaurare un assiduo dialogo con gli altri Istituti universitari di ricerca e di studio; offrire ai laici una reale possibilità sia di conseguire i gradi accademici in Teologia, sia di tenere corsi accademici di Teologia.

La direzione della nuova Facoltà, con sede nei Chiostrì annessi alla Basilica milanese di San Smpliciano, è stata affidata all'Episcopato delle quattro Regioni interessate.

Nell'anno accademico 1967-1968 ebbero inizio le lezioni del primo ciclo di specializzazione; nell'anno accademico 1968-1969 ebbero inizio le lezioni del ciclo istituzionale e nell'anno accademico 1973-1974 ebbero inizio le lezioni del secondo ciclo di specializzazione.

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è stata eretta canonicamente il 7 dicembre 1969 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e i suoi Statuti sono stati approvati *ad experimentum* dalla medesima Congregazione in data 18 ottobre 1972. L'approvazione definitiva venne disposta il 22 febbraio 1993.

Il novero delle Regioni ecclesiastiche le cui diocesi si riferiscono alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è mutato a seguito della costituzione della Facoltà Teologica del Triveneto; continuano pertanto a riferirsi alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale le tre Regioni Ecclesiastiche Lombardia, Liguria e Piemonte.

Oltre alla Sede Centrale di Milano la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale si articola, per quanto riguarda il ciclo istituzionale, nelle Sezioni parallele dei Seminari di Genova, Milano (con sede a Venegono Inferiore) e Torino nonché, per quanto riguarda il ciclo di specializzazione, nella Sezione parallela di Torino (ciclo di specializzazione in teologia morale sociale).

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale opera anche attraverso gli Istituti Teologici Affiliati di Bergamo, Brescia, Como, Crema-Cremona-Lodi e Vigevano, Fossano, Novara e Mantova.

Sono collegati alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale gli Istituti Superiori di Scienze Religiose delle Regioni Ecclesiastiche Lombardia, Liguria e Piemonte.

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è retta dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* dell'8 dicembre 2017 e dalle corrispettive Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica, del 27 dicembre 2017.

Sotto il punto di vista amministrativo la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale opera per il tramite della fondazione di culto e religione denominata anch'essa Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 24 gennaio 1978, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 12 aprile 1978). La fondazione è retta dal medesimo Statuto previsto per la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale ed è iscritta al n. 149 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano.

Titolo I – Natura e Fine della Facoltà Teologica

Art. 1. Definizione

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale [successivamente anche = Facoltà Teologica] è una Facoltà ecclesiastica *sui iuris* (Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium* [=VG], art. 2 § 2), ossia «una comunità di studio, di ricerca e di formazione» (VG, art. 11 § 1) eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con il diritto di conferire i gradi accademici in Teologia e in Scienze religiose. La Facoltà Teologica è promossa dalle Conferenze episcopali ligure, lombarda e piemontese; altre Conferenze episcopali regionali potranno associarsi a parità di diritti e di obblighi. Gode di personalità giuridica pubblica nell'ordinamento canonico (VG, art. 62 § 3).

Art. 2. Scopi

La Facoltà Teologica ha il fine, comune a tutte le Facoltà di Teologia, «di approfondire e di trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e quello, ancora, di ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione» (VG, art. 69).

In particolare, la Facoltà Teologica, si propone di:

- a) coltivare e promuovere la ricerca, sviluppando un sapere critico della fede, in ascolto della Sacra Scrittura, alla scuola delle forme storiche dell'intelligenza della fede, in costante dialogo con la tradizione del pensiero e la cultura contemporanea;
- b) discernere, con gli strumenti e le iniziative specifiche della riflessione teologica, le istanze che la cultura contemporanea propone al ministero pastorale della Chiesa, in stretto legame con la Chiesa italiana e con particolare attenzione alle Chiese locali di riferimento;
- c) offrire luoghi e percorsi di insegnamento qualificato a ministri ordinati, persone di vita consacrata, candidati al ministero ordinato, laici interessati ad una formazione teologica o che desiderano conseguire una qualifica accademica in vista del servizio ecclesiale, sociale e dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) favorire il confronto scientifico con i cristiani appartenenti ad altre Chiese o comunità ecclesiali e con coloro che aderiscono ad altre convinzioni religiose o umanistiche;
- d) fare rete con le istituzioni che, nel proprio territorio e in diverse parti del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando le opportune sinergie (in particolare mediante l'organizzazione di convegni, giornate di studio e pubblicazioni) anche con le istituzioni accademiche afferenti ad altre discipline, al fine di studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l'umanità (cfr. VG, *Proemio*, n. 4, d).

Art. 3. Sede centrale, Sezioni Parallele, Istituti Teologici Affiliati, Aggregati o Incorporati, Istituti Superiori di Scienze Religiose

§ 1. La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale ha la sua Sede Centrale in Milano, che è anche la sede legale.

§ 2. La Facoltà Teologica dispone di alcune Sezioni Parallele, collocate in altre Sedi, autonome sotto il punto di vista amministrativo e con parziale autonomia sotto il profilo accademico, a norma dei presenti Statuti.

§ 3. La Facoltà Teologica opera anche attraverso soggetti distinti: gli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose, collegati accademicamente alla stessa.

§ 4. Con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica e dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa, altri Istituti potranno essere affiliati (VG, art. 63; *Norme applicative*, art. 50), così come altri Istituti Superiori di Scienze Religiose potranno chiedere di essere collegati alla Facoltà Teologica (VG, art. 65); secondo le disposizioni vigenti in materia (VG, art. 64; *Norme applicative*, art. 51) potranno inoltre essere collegati altri Istituti come Aggregati o Incorporati.

§ 5. Mediante apposite convenzioni sarà possibile stabilire collaborazioni tra la Facoltà Teologica e altre istituzioni teologiche presenti nel territorio.

Art. 4. *Cicli accademici in Teologia*

§ 1. La Facoltà Teologica persegue i fini, di cui all'art. 2, anzitutto mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Teologia (Baccalaureato, Licenza, Dottorato) e in Scienze Religiose (Baccalaureato - Laurea e Licenza - Laurea magistrale), la promozione di ricerche e di pubblicazioni scientifiche, di percorsi di formazione teologica, di convegni di studio.

§ 2. I corsi del ciclo istituzionale della Facoltà di Teologia per il conseguimento del Baccalaureato sono attuati presso la Sede Centrale di Milano, nelle Sezioni Parallele e negli Istituti Teologici Affiliati alla Facoltà Teologica.

§ 3. La Facoltà Teologica organizza, presso la Sede Centrale, Settori di Specializzazione; ciascun Settore può suddividersi in più Indirizzi di studio con un proprio programma. La Facoltà Teologica si riserva la possibilità di organizzare altri particolari Indirizzi di Specializzazione, in modo compatibile rispetto all'offerta complessiva della Facoltà stessa, nelle Sezioni Parallele di sua competenza.

§ 4. Presso la Sezione Parallela di Torino ha sede il ciclo di specializzazione in Teologia Morale Sociale.

Art. 5. *Norme*

§ 1. La Facoltà Teologica è regolata dai presenti Statuti e, per definire più in dettaglio ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire, da propri Regolamenti (*VG, Norme applicative*, art. 7 § 2) e dall'Ordinamento degli studi.

§ 2. Le Sezioni Parallele e gli Istituti Teologici Affiliati hanno un proprio Regolamento; gli Istituti Superiori di Scienze Religiose sono retti dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* del 28 giugno 2008, da propri Statuti e da un Regolamento. I Regolamenti delle Sezioni Parallele e degli Istituti Teologici Affiliati devono essere approvati in via preliminare dal Consiglio di Facoltà e così gli Statuti e il Regolamento degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (cfr. *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, art. 9.a).

§ 3. La Facoltà Teologica è sottoposta alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche – AVEPRO (*VG, Norme applicative*, art. 1 § 2).

Titolo II – La Comunità accademica e il suo Governo

Art. 6. *La Comunità accademica*

La Comunità accademica è formata da tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale: nella Sede Centrale, nelle Sedi Parallele, negli Istituti Teologici Affiliati, negli Istituti che venissero eventualmente Aggregati o Incorporati, negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati. Tali persone – autorità accademiche, Docenti, Studenti e personale ausiliario –, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, sono «corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini» (*VG*, art. 11 § 2) dell'intera Facoltà Teologica, oltre che dell'Istituto in cui precipuamente operano.

Art. 7. *Le Autorità accademiche*

Le Autorità accademiche della Facoltà Teologica sono personali e collegiali.

§ 1. Sono Autorità personali:

- a) il Gran Cancelliere;
- b) il Preside della Facoltà;
- c) il Vice Preside della Facoltà;

- d) i Direttori delle Sezioni;
 - e) i Direttori degli Istituti.
- § 2. Sono Autorità collegiali:
- a) la Commissione episcopale;
 - b) il Consiglio di Facoltà;
 - c) il Consiglio dei Professori;
 - d) i Consigli di Sezione e di Istituto;
 - e) il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
 - f) il Consiglio Amministrativo.

Il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà sono autorità comuni della Sede Centrale della Facoltà Teologica, delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati, degli eventuali Istituti Aggregati o Incorporati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

Autorità personali

Art. 8. Il Gran Cancelliere

§ 1. Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è il Vescovo della Sede Centrale della stessa.

§ 2. I compiti del Gran Cancelliere sono quelli indicati in *VG*, artt. 12 e 13, nell'art. 9 delle *Norme applicative* di *VG* e nell'art. 7 dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* del 28 giugno 2008. In particolare, il Gran Cancelliere:

- a) rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà Teologica e così pure questa presso la Santa Sede, promuove la conservazione e il progresso della Facoltà Teologica e ne favorisce la comunione sia con la Chiesa particolare che universale;
- b) promuove l'impegno scientifico e l'identità ecclesiastica della Facoltà Teologica e procura che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme dettate dalla Santa Sede;
- c) favorisce l'unione tra tutti i membri della comunità accademica;
- d) conferisce o revoca l'autorizzazione a insegnare o la missione canonica ai Docenti (art. 27 §§ 4-5) della Sede Centrale e delle Sezioni Parallele;
- e) informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti della Facoltà Teologica e invia ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà stessa e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione (*VG, Norme applicative*, art. 9, 7°);
- f) informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti relative agli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati e invia alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività degli stessi;
- g) presiede la Commissione episcopale;
- h) raccoglie la professione di fede del Preside (cfr. can. 833, 7° CIC);
- i) propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il nominativo sia di chi deve essere nominato Preside, per la conferma, sia dei Docenti, per i quali deve essere richiesto il *nulla osta*;
- j) nomina il Vice Preside;
- l) nomina i Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose con la procedura stabilita all'art. 12 § 1;
- m) nomina i Docenti ordinari e straordinari della Sede Centrale;
- n) nomina i Docenti stabili delle Sezioni Parallele, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti;
- o) priva, rimuove o sospende i Docenti dall'insegnamento (*VG*, art. 30, b), quando richiesto a norma dell'art. 32;

- p) presenta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica gli Statuti e l'Ordinamento degli studi della Facoltà Teologica e gli Statuti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, per l'approvazione (VG, art. 7, art. 89 § 2);
- q) chiede alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'erezione canonica dei nuovi Istituti Superiori di Scienze Religiose che chiedono di essere collegati alla Facoltà Teologica;
- r) presenta alla Santa Sede le richieste di affiliazione, di aggregazione o incorporazione di Istituti e le richieste di collegamento di Istituti Superiori di Scienze religiose;
- s) richiede alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il *nulla osta* per il conferimento del dottorato *honoris causa*;
- t) riceve la relazione annuale del Preside sullo stato economico della Facoltà Teologica (VG, *Norme applicative*, art. 46 § 2);
- u) stabilisce eventuali eccezioni al limite del rinnovo degli Officiali di cui all'art. 40;
- v) comunica formalmente l'autorizzazione canonica per gli atti di amministrazione straordinaria, a seguito di deliberazione della Commissione Episcopale.

Art. 9. Il Preside della Facoltà Teologica

§ 1. Il Preside della Facoltà Teologica è nominato dalla Commissione episcopale, in base alla procedura qui descritta:

- a) i singoli Docenti, ordinari, straordinari e incaricati della Sede Centrale, mediante votazione data per iscritto a scrutinio segreto, esprimono un massimo di due preferenze, nell'ambito dei Docenti stabili della Sede Centrale;
- b) tra i cinque Docenti stabili che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, i membri del Consiglio di Facoltà, mediante votazione data per iscritto a scrutinio segreto, esprimono un massimo di due preferenze al fine di individuare una terna;
- c) i voti espressi dal Consiglio di Facoltà saranno scrutinati dalla Commissione Episcopale, che renderà nota, in ordine alfabetico, la terna individuata e procederà alla nomina del Preside;
- d) il Gran Cancelliere richiede alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la conferma della nomina (VG, art. 18).

Dopo la conferma della nomina il Preside deve emettere davanti al Gran Cancelliere la professione di fede (can. 833, 7° CIC).

§ 2. Il Preside della Facoltà Teologica dura in carica quattro anni e può essere riconfermato immediatamente una sola volta.

§ 3. Il Preside è a capo della Facoltà (VG, *Norme applicative*, art. 15 § 1) e i suoi compiti sono quelli indicati dall'art. 16 delle Norme applicative di VG e dagli Statuti. In particolare, il Preside della Facoltà:

- a) dirige, promuove e coordina tutta l'attività della Facoltà Teologica;
- b) è il legale rappresentante e l'unico amministratore della Facoltà Teologica;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori;
- d) nomina i Docenti incaricati della Sede Centrale e relaziona sulle nomine effettuate al Consiglio di Sezione e alla Commissione episcopale;
- e) avvia la procedura per la nomina dei Docenti ordinari e straordinari;
- f) regola, congiuntamente ai Direttori, le questioni comuni degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà Teologica;
- g) riferisce al Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale in merito agli affari più importanti e presenta loro la relazione annuale sullo stato economico della Facoltà Teologica (VG, *Norme applicative*, art. 46 § 2);
- h) redige annualmente una relazione sulla vita e l'attività della Facoltà Teologica che, approvata dal Consiglio di Facoltà, è presentata alla Commissione episcopale;
- i) presenta al Consiglio di Facoltà per l'approvazione, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività della Facoltà Teologica e la inoltra al Gran Cancelliere, per la trasmissione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

- l) presenta al Consiglio di Facoltà per l'approvazione, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, preparata dai Direttori degli stessi e la inoltra al Gran Cancelliere, per la trasmissione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- m) predispone, in collaborazione con l'Economo, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'esercizio dell'anno precedente e, corredandolo con il parere del Consiglio Amministrativo, lo trasmette al Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale;
- n) predispone, in collaborazione con l'Economo, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo e, corredandolo con il parere del Consiglio Amministrativo, lo trasmette al Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale;
- o) vigila affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati concernenti la Facoltà Teologica presenti nella banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica (*VG, Norme applicative*, art. 16, 6°);
- p) presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado negli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- q) firma i diplomi dei gradi accademici degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- r) promuove, assieme al Vice Preside, ai Direttori degli Istituti Teologici Affiliati, degli eventuali Istituti Teologici Aggregati o Incorporati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, la collaborazione fra gli stessi.

§ 4. Spetta al Preside, sentito il Consiglio di Facoltà:

- a) prendere iniziative relative alla presenza della Facoltà Teologica nella vita culturale della società;
- b) predisporre il programma generale di collaborazione con altri Istituti e in particolare con l'Università Cattolica prevedendo eventualmente, con il consenso del Consiglio di Facoltà, forme stabili di cooperazione;
- c) promuovere, con il consenso del Consiglio di Facoltà, Istituti di cultura teologica non propriamente accademica, aventi rapporto con la Facoltà Teologica.

§ 5. Il Preside può delegare ai membri del Consiglio Amministrativo e agli Officiali alcune competenze relativamente all'amministrazione ordinaria della Facoltà Teologica, dotandoli dei relativi poteri di firma. In tale ambito può, altresì, conferire l'incarico di sovrintendere a specifiche aree organizzative, a specifiche materie e/o iniziative. Coloro che sono dotati di delega o anche solo incaricati riferiscono al Preside in merito all'attività da essi svolta.

Art. 10. *Il Vice Preside della Facoltà*

§ 1. Il Vice Preside della Facoltà Teologica è un Docente stabile della Sede Centrale, nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Preside, approvata dal Consiglio di Facoltà.

§ 2. Il Vice Preside della Facoltà Teologica dura in carica quattro anni e può essere riconfermato immediatamente una sola volta.

§ 3. Il Vice Preside sostituisce il Preside in sua assenza (per vacanza, impedimento o assenza protratta) ed esercita le funzioni previste dai presenti Statuti o a lui affidate mediante delega del Preside, relativa ad ambiti o questioni specifiche; riferisce al Preside in merito all'attività svolta.

Art. 11. *I Direttori delle Sezioni*

§ 1. Ogni Sezione ha un proprio Direttore. Nelle Sezioni della Sede Centrale il Direttore, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Preside, su designazione effettuata dal Consiglio di Facoltà, dopo aver ascoltato il parere dato per votazione a scrutinio segreto dai singoli Docenti, ordinari, straordinari e incaricati della Sezione. Nelle Sezioni Parallele il Direttore è nominato secondo i propri Regolamenti, dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà.

§ 2. I Direttori delle Sezioni della Sede Centrale presiedono il Consiglio delle rispettive Sezioni, esercitano le funzioni previste dagli Statuti e curano particolarmente il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli Studenti.

§ 3. I Direttori delle Sezioni Parallele presiedono il Consiglio delle rispettive Sezioni e dirigono le stesse, secondo quanto previsto dai Regolamenti di sezione e nel rispetto dei presenti Statuti. Le

Sezioni Parallele che al loro interno prevedono differenti cicli e condividono la medesima Sede possono disporre di un solo Direttore, coadiuvato da Vice Direttori per ciascuno dei Cicli previsti.

Art. 12. I Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati

§ 1. I Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati sono nominati dal Gran Cancelliere nell'ambito di una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, con il *nulla osta* del Moderatore.

§ 2. I Direttori degli Istituti Teologici Affiliati sono nominati secondo il Regolamento di ogni Istituto.

§ 3. I compiti dei Direttori degli Istituti sono determinati dalle norme comuni (cfr. *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* del 28 giugno 2008, art. 11) e dai rispettivi Regolamenti e Statuti.

§ 4. Il Direttore è eventualmente coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da un Vice Direttore.

Autorità collegiali

Art. 13. Norme comuni alle autorità collegiali

§ 1. Colui che presiede un consiglio o una commissione deve curare che, almeno cinque giorni prima della riunione, tutti coloro che devono essere convocati ricevano la convocazione (con luogo, data e ora) e l'ordine del giorno; nei casi più urgenti questo può avvenire fino a un giorno prima, anche mediante e-mail o telefono.

§ 2. Tutti coloro che sono stati legittimamente convocati hanno il dovere di partecipare alla riunione; nel caso in cui la discussione verta su un tema che coinvolge personalmente uno dei convocati questi deve lasciare in quel momento l'incontro, fatto sempre salvo l'esercizio del diritto alla difesa, se del caso.

§ 3. Nel caso di votazioni è richiesto lo scrutinio segreto se si tratta di elezioni o di questioni che recano pregiudizio alla persona, oppure se viene chiesto da uno di coloro che hanno diritto al voto.

§ 4. Nel caso di deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti, essendo presente la maggioranza dei membri.

§ 5. Per quanto riguarda il modo di procedere, il computo dei voti e la validità della convocazione e delle delibere, si osservino le norme generali del diritto canonico.

§ 6. Le deliberazioni dei consigli devono essere comunicate ai rispettivi membri.

§ 7. Ove sussista una giusta ragione la formale deliberazione dei consigli o delle commissioni può essere sostituita dalla consultazione dei singoli membri non convocati, effettuata da parte di chi presiede il consiglio stesso o la commissione, da compiersi con modalità che ne consentano la documentazione certa; l'esito della consultazione dovrà essere comunicato a tutti i membri e iscritto nel libro dei verbali.

Art. 14. La Commissione episcopale

§ 1. Le Conferenze episcopali esercitano la loro autorità sulla Facoltà Teologica per il tramite della Commissione episcopale, composta dal Gran Cancelliere e da due Vescovi scelti ogni 4 anni nell'ambito di ciascuna Conferenza episcopale di cui all'art. 1. Si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo stabilisce il Gran Cancelliere o ne fa richiesta uno dei suoi membri.

§ 2. La Commissione episcopale è presieduta dal Gran Cancelliere, assistito da un Vice Presidente, eletto fra i membri della Commissione stessa ogni 4 anni.

§ 3. Il Gran Cancelliere designa un Segretario che ha il compito di seguire gli aspetti operativi connessi all'attività della Commissione (predispone le citazioni, redige il verbale, assiste alle riunioni).

§ 4. La Commissione episcopale tiene contatti utili con la Facoltà Teologica, con i suoi organi di governo, con i Consigli, con i Docenti e con gli Studenti.

§ 5. Compito della Commissione episcopale è guidare e coordinare le attività della Facoltà Teologica nel suo insieme raccordandole, in particolare, con la vita e la pastorale delle Chiese particolari delle Regioni facenti riferimento alle Conferenze episcopali che la promuovono. Ad essa, in particolare, spetta:

- a) prendere le decisioni riguardanti le iniziative accademiche fondamentali;
- b) deliberare le modifiche degli Statuti e dell'Ordinamento degli studi proposte dal Consiglio di Facoltà, che andranno presentate alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per l'approvazione;
- c) deliberare le modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio di Facoltà;
- d) designare a norma degli Statuti (cfr. art. 28 § 5) i Docenti ordinari e straordinari e proporli alla nomina del Gran Cancelliere;
- e) nominare, nell'ambito della terna proposta dal Consiglio di Facoltà, il Preside, a norma dell'art. 9 § 1;
- f) dirimere eventuali questioni relative alle incompatibilità di incarico dei Docenti ordinari (cfr. art. 28 § 2);
- g) dare il giudizio di ordine morale e disciplinare in ordine alla sospensione, rimozione o privazione dell'insegnamento (cfr. art. 32 §§4-5);
- h) approvare le richieste di aggregazione e incorporazione o di affiliazione di Istituti e le richieste di collegamento di Istituti Superiori di Scienze Religiose, proposte dal Consiglio di Facoltà, udito il Consiglio dei Professori e da attuare secondo le indicazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- i) prendere atto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e fare proposte relative;
- l) concedere l'autorizzazione canonica relativamente agli atti di straordinaria amministrazione (anche operando a norma dell'art. 13 § 7), affidando al Gran Cancelliere il compito della comunicazione formale della medesima;
- m) ricevere la relazione annuale sulla vita e l'attività della Facoltà Teologica, approvata dal Consiglio di Facoltà;
- n) presentare al Preside proposte in merito alla conduzione economica della Facoltà Teologica;
- o) giudicare in ordine alla rimozione o alla sospensione dall'insegnamento in base alla procedura di cui all'art. 32.

Art. 15. *Il Consiglio di Facoltà*

Il Consiglio di Facoltà è composto:

- a) dal Preside;
- b) dal Vice Preside;
- c) dai Direttori delle Sezioni della Sede Centrale e delle Sezioni Parallele e da un docente indicato da ogni Sezione Parallela;
- d) da tutti i Docenti ordinari e straordinari della Sede Centrale;
- e) da due Docenti incaricati, che rimangono in carica quattro anni, eletti dal Consiglio dei Professori della Sede Centrale;
- f) dal Direttore di un Istituto Teologico Affiliato (o, se ve ne fossero, Aggregato o Incorporato) per ognuna delle Regioni di cui all'art. 1, scelto ogni tre anni da tutti i Direttori degli Istituti appartenenti alla Regione stessa;
- g) dal Direttore di un Istituto Superiore di Scienze Religiose per ognuna delle Regioni di cui all'art. 1, scelto ogni tre anni da tutti i Direttori degli Istituti appartenenti alla Regione stessa;
- h) dal Bibliotecario;
- i) da una rappresentanza di Studenti nella misura di un quinto dei membri del Consiglio di Facoltà.

Art. 16. *Riunioni del Consiglio di Facoltà*

§ 1. Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Preside. Riunioni straordinarie possono essere richieste da un terzo dei membri e in tal caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla data della richiesta.

§ 2. Il Segretario della Facoltà svolge il compito di segretario e verbalista del Consiglio di Facoltà, pur senza esserne membro a questo titolo.

Art. 17. *I compiti del Consiglio di Facoltà*

Al Consiglio di Facoltà spetta:

- a) determinare nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà Teologica;
- b) proporre alla Commissione episcopale le modifiche agli Statuti, all'Ordinamento degli studi e al Regolamento della Facoltà;
- c) favorire il coordinamento e la collaborazione tra le Sezioni Parallele, gli Istituti Affiliati, gli eventuali Istituti Aggregati e Incorporati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
- d) vigilare sullo svolgimento dell'attività didattica e scientifica della Facoltà;
- e) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei Docenti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- f) proporre i nomi dei Docenti incaricati per la Sede Centrale e dare un parere al Preside sulla possibilità di una revoca dell'incarico;
- g) stabilire il numero fisso di posti di Docenti ordinari nella Facoltà Teologica in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica o didattica e rivederlo almeno ogni cinque anni (cfr. art. 28 § 3);
- h) esaminare e approvare, in via preliminare, il Regolamento delle Sezioni Parallele, i Piani di studio e il Regolamento degli Istituti Teologici Affiliati e degli eventuali Istituti Aggregati o Incorporati e gli Statuti, il Regolamento e il Piano di studio degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati (cfr. Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, art. 9.a);
- i) approvare la nomina del Vice Preside (cfr. art. 10 § 1);
- j) designare i Direttori delle Sezioni della Sede Centrale; approvare la nomina dei Direttori delle Sezioni Parallele e dare il parere per la nomina dei Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
- l) approvare la relazione annuale del Preside sulla vita e l'attività della Facoltà Teologica, che è poi presentata alla Commissione episcopale;
- m) approvare la relazione annuale e quinquennale sulla vita e l'attività della Facoltà Teologica e la relazione quinquennale sulla vita e l'attività degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
- n) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi della Facoltà Teologica e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, in particolare della Biblioteca;
- o) proporre alla Commissione episcopale le richieste di aggregazione e incorporazione o di affiliazione di Istituti e le richieste di collegamento di Istituti Superiori di Scienze Religiose, udito il Consiglio dei Professori;
- p) presentare al Consiglio Amministrativo proposte relative al bilancio preventivo e ad eventuali spese straordinarie;
- q) stabilire le tasse e i contributi degli Studenti della Sede Centrale, sulla base delle proposte presentate ogni anno dal Consiglio Amministrativo ed esprimere un parere al Preside sui criteri per la concessione delle borse di studio e di altri aiuti economici agli Studenti;
- r) nominare, dietro presentazione del Preside, il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario;
- s) proporre il conferimento del dottorato *honoris causa*;
- t) stabilire le norme generali di disciplina e assumere le decisioni più gravi, in riferimento ai Docenti ed agli Studenti;
- u) esonerare i Docenti in caso di sopravvenuta inabilità di cui all'art. 31 § 3;
- v) prendere tutte le iniziative che ritiene opportune per il buon andamento e l'incremento della Facoltà Teologica.

Art. 18. *Il Consiglio dei Professori*

Il Consiglio dei Professori è composto da tutti i Docenti (ordinari, straordinari, incaricati) della Sede Centrale.

Art. 19. Riunioni del Consiglio dei Professori

§ 1. Il Consiglio dei Professori si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Preside. Sessioni straordinarie possono essere richieste da un terzo dei membri e in tal caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla data della richiesta.

§ 2. Il Segretario della Facoltà svolge il compito di segretario e verbalista del Consiglio dei Professori, pur senza esserne membro a questo titolo.

Art. 20. I compiti del Consiglio dei Professori

Al Consiglio dei Professori spetta:

- a) eleggere i membri che rappresentano i Docenti al Consiglio Amministrativo;
- b) eleggere i Docenti incaricati che fanno parte del Consiglio di Facoltà (art. 15, e);
- c) nominare la Commissione che assiste il Bibliotecario (art. 43 § 3);
- d) promuovere incontri periodici e altre iniziative accademiche su tematiche di comune interesse al fine di stimolare la qualità degli studi;
- e) dare il parere circa le richieste di affiliazione, di aggregazione o incorporazione di Istituti e le richieste di collegamento di Istituti Superiori di Scienze Religiose.

Art. 21. I Consigli di Sezione e di Istituto

§ 1. Ogni Sezione, Istituto Affiliato e eventuale Istituto Aggregato o Incorporato, e ogni Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato ha un proprio Consiglio.

§ 2. Ogni Consiglio è composto:

- a) dal Direttore della Sezione o dell'Istituto, che lo presiede;
- b) da tutti i Docenti della Sezione o dell'Istituto (ordinari, straordinari, incaricati);
- c) da rappresentanti degli Studenti dell'Istituto o della Sezione, eletti in base ai propri Statuti o al proprio Regolamento, in numero non superiore ad un quinto dei membri complessivi;
- d) da eventuali altre rappresentanze previste dai singoli Statuti o dal Regolamento.

§ 3. I compiti di ogni Consiglio sono:

- a) guidare la vita e l'attività dei singoli Istituti o della Sezione;
- b) stabilire e coordinare i piani di studio della propria Sezione o del proprio Istituto, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- c) vigilare sull'andamento delle discipline o dell'Istituto, fatte salve le competenze del Consiglio di Facoltà in materia;
- d) stabilire se gli Studenti abbiano i requisiti per essere ammessi nella rispettiva Sezione o ai gradi accademici della stessa e definire i problemi di valutazione di titoli o corsi sostenuti fuori dalla Facoltà Teologica;
- e) svolgere i compiti previsti dagli Statuti o dai Regolamenti.

§ 4. I Consigli di Istituto degli Istituti Superiori di Scienze Religiose hanno il compito di designare la terna di Docenti stabili tra i quali il Gran Cancelliere, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia con il *nulla osta* del Moderatore, nominerà il Direttore.

Art. 22 Il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose

§ 1 Il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose ha il compito di curare tutte le questioni di maggiore emergenza relative al coordinamento tra i diversi Istituti, che non siano di spettanza di altre autorità accademiche.

§ 2. Il Comitato è presieduto dal Preside o da un suo delegato e si compone di tutti i Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà Teologica.

§ 3. Si riunisce almeno una volta all'anno e il Segretario della Facoltà vi svolge il compito di segretario e verbalista, pur senza esserne membro a questo titolo.

Art. 23. Il Consiglio Amministrativo

§ 1. Il Consiglio Amministrativo è composto da:

- a) il Preside della Facoltà, che lo presiede;
- b) il Vice Preside (che sostituisce il Preside in caso di vacanza, impedimento o assenza);
- c) il Bibliotecario;
- d) l'Economo;
- d) due Docenti stabili della Sede Centrale, eletti dal Consiglio dei Professori;
- e) due membri nominati da ognuna delle Conferenze episcopali che promuovono la Facoltà Teologica.

§ 2. I membri elettivi e nominati del Consiglio Amministrativo restano in carica fino all'adozione da parte del Preside del quarto bilancio consuntivo successivo alla loro nomina e, comunque, fino alla nomina dei nuovi membri; possono essere riconfermati, anche consecutivamente.

Art. 24. Riunioni del Consiglio Amministrativo

§ 1. Il Consiglio Amministrativo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato e presieduto dal suo Presidente. Sessioni straordinarie possono essere richieste da un terzo dei membri e in tal caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla data della richiesta.

§ 2. Il Consiglio Amministrativo può riunirsi anche in video o tele conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati e sia loro consentito di avere la documentazione e di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la formalizzazione del verbale. In caso di necessità il Presidente può raccogliere il parere del Consiglio Amministrativo con la modalità prevista dal § 7 dell'art. 13.

§ 3. Il Segretario della Facoltà svolge il compito di segretario e verbalista del Consiglio Amministrativo, pur senza esserne membro a questo titolo.

§ 4. L'esercizio finanziario della Facoltà Teologica ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25. Compiti del Consiglio Amministrativo

§ 1. Il Consiglio Amministrativo, organismo la cui natura è quella di cui al can. 1280 e al quale non compete la funzione di amministratore, assicura al Preside le competenze tecniche necessarie per una corretta amministrazione economica, patrimoniale e finanziaria della Facoltà Teologica.

§ 2. Il parere del Consiglio Amministrativo deve essere chiesto dal Preside prima di adottare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché in riferimento ad atti di amministrazione straordinaria (can. 1281), compresi gli atti previsti dai cann. 1291-1295. Il Preside può chiedere il parere del Consiglio Amministrativo anche per altre questioni concernenti la vita amministrativa della Facoltà Teologica.

§ 3. Il parere del Consiglio Amministrativo deve tener conto delle proposte del Consiglio di Facoltà in merito al bilancio preventivo e ad eventuali spese straordinarie e deve proporre allo stesso ogni anno gli elementi idonei per stabilire le tasse e i contributi degli Studenti della Sede Centrale.

Titolo III – I Docenti

Art. 26 – Docenti della Sede Centrale e di altre Sedi

Gli articoli seguenti trattano distintamente de:

- i Docenti della Sede Centrale;

- i Docenti delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

I Docenti della Sede Centrale

Art. 27 – Il corpo dei Docenti

§ 1. Il corpo dei Docenti comprende i Docenti stabili (ordinari e straordinari) e i Docenti non stabili (incaricati e invitati), impegnati a qualunque titolo nella Sede Centrale. I Docenti stabili della Facoltà devono essere almeno dodici (VG, *Norme applicative*, art. 18 § 2). Possono essere sia chierici, sia consacrati, sia laici, un congruo numero deve essere scelto tra i presbiteri (VG, art. 76 § 1). I Docenti stabili devono essere di fede cattolica. I Docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo ma possono insegnare altre discipline; nel secondo ciclo possono essere chiamati come Docenti invitati (VG, *Norme applicative*, art. 20 § 2).

§ 2. I chierici e i consacrati per diventare Docenti della Facoltà Teologica e rimanervi abbisognano del consenso del proprio Ordinario o del proprio Superiore.

§ 3. Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. I Docenti si impegnano a collaborare tra loro.

§ 4. I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e in particolare quello del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi (VG, *Norme applicative*, artt. 53-54). Essi devono ricevere, dopo avere emesso la Professione di fede davanti al Preside (all'Ordinario del luogo, se il Preside non fosse sacerdote), la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato, espressamente indicato: non insegnano infatti per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.

§ 5. Gli altri Docenti devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o da un suo delegato, espressamente indicato.

Art. 28. I Docenti ordinari

§ 1. I Docenti ordinari sono assunti a titolo definitivo nella Facoltà Teologica e in essa si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; possono assumere dalla Facoltà peculiari responsabilità, a norma degli Statuti.

§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Facoltà Teologica il Docente che si occupa della ricerca scientifica nella sua materia e attende alle mansioni di insegnamento e d'assistenza scientifica agli Studenti della Facoltà medesima, senza altri incarichi che gli impediscano di assolvere a questi compiti. Compete alla Commissione episcopale dirimere eventuali questioni relative alle incompatibilità di incarico (VG, art. 29), fatto salvo che i Docenti ordinari non possono essere contemporaneamente Docenti stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili (salvo il caso di cui all'art. 15 § 2 della *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, art. 15 § 2).

§ 3. Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero fisso di posti di Docenti ordinari nella Facoltà Teologica in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica o didattica e lo rivede almeno ogni cinque anni. Il numero complessivo dei Docenti stabili (ordinari e straordinari) non deve essere comunque inferiore a dodici (VG, *Norme applicative*, art. 18 § 2).

§ 4. I requisiti per essere Docente ordinario, oltre i titoli di studio previsti da VG all'art. 25 § 1, sono:
a) avere insegnato con efficacia, nella Facoltà Teologica o in un'altra istituzione accademica dello stesso grado, la disciplina al cui insegnamento è chiamato, almeno cinque anni come Docente straordinario;

b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.

§ 5. I Docenti ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, dietro designazione della Commissione episcopale, secondo la procedura seguente:

- a) la proposta di nomina è avanzata dal Preside con formulazione scritta e motivata, raccogliendo a tal proposito indicazioni dagli altri Docenti ordinari e tenendo conto del diritto di precedenza di cui all'art. 29 § 4;
- b) la proposta di nomina, da presentarsi unitamente agli elementi che la sostengono, deve ottenere l'approvazione con votazione a maggioranza assoluta dei Docenti ordinari, che devono essere a tal scopo convocati dal Preside;
- c) il Preside trasmette la domanda alla Commissione episcopale allegando, se del caso, il parere scritto espresso dai Docenti ordinari che fossero eventualmente contrari alla proposta di nomina approvata dalla maggioranza;
- d) la Commissione episcopale decide se accogliere la richiesta, designando il Docente indicato per la cattedra proposta e chiedendo al Gran Cancelliere di procedere alla nomina;
- e) il Gran Cancelliere, acquisito il *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (che non conferisce per sé il diritto ad insegnare, *VG, Norme applicative*, art. 21 § 2), procede alla nomina.

Art. 29. *I Docenti straordinari*

§ 1. I Docenti straordinari sono assunti a tempo pieno nella Facoltà Teologica e pertanto vale per essi quanto previsto dall'art. 28 § 2.

§ 2. I requisiti per essere Docente straordinario, sono:

- a) avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o almeno la Licenza, nel caso in cui il Docente disponga di un Dottorato non canonicamente riconosciuto (*VG, Norme applicative*, art. 19 § 2);
- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) avere dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 3. I Docenti straordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, dietro designazione della Commissione episcopale, secondo la procedura seguente:

- a) la proposta di nomina è avanzata dal Preside con formulazione scritta e motivata, raccogliendo a tal proposito indicazioni dai Docenti ordinari;
 - b) a corredo della richiesta di nomina il Preside costituisce una commissione di qualificazione, composta da Docenti veramente esperti nella cattedra cui si intende provvedere, anche esterni alla Facoltà Teologica, che formula un proprio parere;
 - c) la proposta di nomina, introdotta unitamente al parere dato dalla commissione di qualificazione, deve ottenere l'approvazione con votazione a maggioranza assoluta dei Docenti ordinari, che devono essere a tal scopo convocati dal Preside;
 - d) il Preside trasmette la domanda alla Commissione episcopale allegando il parere della commissione di qualificazione e, se del caso, il parere scritto espresso dai Docenti ordinari che fossero eventualmente contrari alla proposta di nomina approvata dalla maggioranza;
 - e) la Commissione episcopale decide se accogliere la richiesta, designando il Docente indicato per la cattedra proposta e chiedendo al Gran Cancelliere di procedere alla nomina;
 - f) il Gran Cancelliere, acquisito il *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, (che non conferisce per sé il diritto ad insegnare, *VG, Norme applicative*, art. 21 § 2) procede alla nomina.
- § 4. Dopo almeno cinque anni d'insegnamento di un Docente straordinario il corpo dei Docenti ordinari deve esprimere un giudizio motivato scritto sulla di lui idoneità ad essere promosso Docente ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la nomina a Docente ordinario.

Art. 30. *I Docenti non stabili (incaricati e invitati)*

§ 1. I Docenti incaricati sono Docenti ai quali è affidato un incarico temporaneo di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Facoltà.

§ 2. La nomina dei Docenti incaricati è fatta dal Preside su proposta del Consiglio di Facoltà. Spetta al Preside relazionare sulle nomine effettuate al Consiglio di Facoltà e alla Commissione episcopale.

§ 3. I Docenti incaricati per la Sezione di Specializzazione devono aver dato prova di attitudine alla ricerca scientifica mediante il Dottorato o la riconosciuta competenza e mediante pubblicazioni scientifiche adeguate.

§ 4. I Docenti invitati sono scelti dal Preside, su indicazione del Direttore di Sezione, fra personalità del mondo accademico e professionale, la cui competenza sia riconosciuta tra gli esperti di una determinata materia; l'invito è relativo a un determinato anno accademico.

Art. 31. Cessazione dall'incarico per limiti di età, giudizio di non adeguatezza in vista dell'ordinariato e inabilità

§ 1. Il limite di età per i Docenti ordinari e straordinari è di settant'anni, pertanto a conclusione dell'anno in cui compiono tale età acquisiscono la qualifica di Docenti emeriti. Fino all'età di settantacinque anni i Docenti emeriti possono ricevere incarichi di insegnamento nel ciclo di specializzazione e, in questo caso, continuano a far parte della Facoltà Teologica con voce attiva e passiva. Il limite di età per i Docenti incaricati e invitati è di settant'anni per il ciclo istituzionale e di settantacinque per i corsi del ciclo di licenza.

§ 2. Il Docente straordinario che non ha ottenuto il giudizio favorevole di cui all'art. 28 § 5b cessa dalla sua posizione.

§ 3. Il Consiglio di Facoltà può esonerare un Docente dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta.

Art. 32. Rimozione e sospensione dall'insegnamento

§ 1. I Docenti possono essere sospesi o rimossi dall'insegnamento dal Gran Cancelliere per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale o disciplinare che possono ledere i diritti del Docente, della Facoltà, degli Studenti o della stessa comunità ecclesiale (VG, art. 30, b). Tra le cause di rimozione e sospensione di un Docente rientrano il plagio e altri comportamenti non etici.

§ 2. Nel caso in cui si verifichi una grave mancanza di cui al § 1 il Preside deve tentare di regolare privatamente la questione con il Docente stesso (VG, *Norme applicative*, art. 24 § 2).

§ 3. Se il primo tentativo di conciliazione non ha buon esito, il Preside affida la valutazione a una commissione di almeno tre Docenti, da lui scelti all'interno del Consiglio di Facoltà per un esame più approfondito della materia.

§ 4. Se l'esame di cui al paragrafo precedente non è sufficiente e il tema è di carattere dottrinale, la Commissione episcopale incarica per l'esame della questione il collegio dei Docenti ordinari, presieduti dal Vice Presidente della Commissione stessa. Sia il Docente interessato che il Vice Presidente della Commissione episcopale, sentiti i Docenti ordinari, hanno facoltà di nominare degli esperti, in numero non superiore a tre, per esprimere un parere.

§ 5. Se l'esame di cui al paragrafo precedente non è sufficiente e la questione è di ordine morale o disciplinare è la Commissione episcopale stessa a dare il giudizio in ordine alla rimozione o alla sospensione dall'insegnamento.

§ 6. I provvedimenti di rimozione o sospensione sono assunti dal Gran Cancelliere, che decide anche in merito alla privazione.

§ 7. I procedimenti di cui ai paragrafi precedenti sono di carattere formale e al Docente interessato deve essere garantita adeguata possibilità di spiegazione e di difesa. Rispetto alle decisioni assunte dal Gran Cancelliere è sempre possibile ricorrere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 8. Nei casi più gravi e urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere può sospendere *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario (VG, *Norme applicative*, art. 24 § 3).

I Docenti delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose

Art. 33. Docenti delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati

§ 1. Le norme particolari (comprese quelle relative al trattamento economico) dei Docenti delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati sono indicate dai relativi Statuti e Regolamenti. L'Ordinario di luogo competente indicato nei relativi Statuti e Regolamenti assume il compito di vigilanza sull'insegnamento.

§ 2. Le Sezioni Parallele o gli Istituti Teologici Affiliati che sono all'interno dei Seminari dovranno osservare in merito alla scelta dei Docenti le norme proprie previste dall'ordinamento canonico.

§ 3. La nomina dei Docenti stabili (ordinari e straordinari) delle Sezioni Parallele è fatta dal Gran Cancelliere, previo consenso del Vescovo o dei Vescovi da cui dipende la Sezione, in base al Regolamento della Sezione stessa, osservando i criteri di incompatibilità previsti dagli Statuti e seguendo, presso la Sede Centrale, la procedura di cui agli artt. 28 e 29.

§ 4. Spetta al Consiglio di Facoltà esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei Docenti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili.

§ 5. La Facoltà Teologica verifica che i Docenti siano muniti dei titoli richiesti.

Titolo IV – Gli Studenti

Art. 34. I requisiti

§ 1. Possono essere iscritti come Studenti tutti coloro (presbiteri, consacrati, laici) che, idonei per la condotta morale e per gli studi precedenti, desiderano apprendere la Teologia e le Scienze religiose. L'attestato relativo alla condotta morale viene rilasciato per i chierici e i seminaristi dal loro Ordinario, per i laici da una persona ecclesiastica competente.

§ 2. Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori.

§ 3. Le norme per l'iscrizione degli Studenti sono stabilite da Regolamenti o Statuti delle singole Sezioni o dei singoli Istituti.

§ 4. L'ammissione di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione può essere consentita nella Sede Centrale dal Preside, sentito il Consiglio dei Professori della Sezione (VG, art. 32 § 3); nelle Sedi Parallele e negli Istituti la questione è definita dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Art. 35. Studenti ordinari

§ 1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà Teologica, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.

§ 2. Per essere ammessi come Studenti ordinari al primo ciclo o al ciclo di Laurea in Scienze Religiose è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. La Facoltà stabilirà le condizioni di ammissione in rapporto agli studi fatti.

§ 3. Per essere ammessi come Studenti ordinari al secondo ciclo, sono richiesti:

- a) il primo titolo accademico in Teologia ottenuto con il voto conclusivo di almeno ventiquattro trentesimi o una preparazione equivalente;
- b) una sufficiente conoscenza del latino, del greco e dell'ebraico;
- c) la conoscenza pratica di almeno due lingue straniere.

§ 4. Per essere ammessi come Studenti ordinari al terzo ciclo occorre essere giudicati idonei a giudizio della Facoltà Teologica.

§ 5. Per la valutazione dei requisiti richiesti agli Studenti ordinari la Facoltà Teologica può esigere un esame.

§ 6. Per essere ammessi come Studenti ordinari al ciclo per la Laurea magistrale in Scienze Religiose è necessario essere in possesso del titolo di Laurea in Scienze Religiose e dei requisiti che sono posti dai singoli Istituti.

Art. 36. *Studenti straordinari*

§ 1. Sono Studenti straordinari:

a) coloro che, mancando del titolo prescritto, frequentano i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei gradi accademici in teologia;

b) coloro che, pur avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, non possono essere ammessi come Studenti ordinari.

§ 2. Per essere ammessi come Studenti straordinari è necessario che dimostrino di avere idoneità ai corsi che intendono frequentare.

Art. 37. *Studenti uditori*

Gli Studenti uditori sono coloro che sono ammessi a frequentare uno o più corsi di loro scelta; nella Sede Centrale tale giudizio compete al Preside, sentito il Direttore di Sezione. Devono disporre del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato e possedere una preparazione sufficiente per seguire con frutto i corsi e le esercitazioni per i quali fanno richiesta.

Si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono ammessi, con diritto di esame.

Art. 38. *Norme generali*

§ 1. Gli Studenti partecipano alla vita e al governo della Facoltà nei modi stabiliti dagli Statuti e dal Regolamento.

§ 2. Al momento dell'iscrizione agli Studenti devono essere indicate le modalità con cui accedere agli Statuti, all'Ordinamento degli studi e al Regolamento (VG, art. 33).

§ 3. Gli Studenti della Sede Centrale possono esercitare la loro corresponsabilità attraverso organismi rappresentativi e tenere assemblee generali o di Sezione, attenendosi alle indicazioni del Regolamento.

Art. 39. *Norme disciplinari*

§ 1. Gli Studenti sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite dalla competente autorità.

§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento, che deve prevedere una Commissione disciplinare composta da autorità accademiche, Docenti e Studenti e dovrà stabilire una procedura che tuteli il diritto alla difesa.

§ 3. Nei casi più gravi e urgenti il Preside sospende *ad tempus* lo studente, finché non sia concluso il procedimento di cui al paragrafo precedente.

Titolo V – Gli Officiali e il personale ausiliario

Art. 40. *Gli Officiali della Facoltà Teologica*

§ 1. Sono Officiali della Facoltà Teologica il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

§ 2. Gli Officiali sono nominati dal Consiglio di Facoltà dietro presentazione del Preside e durano in carica per cinque anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta, salvo diversa disposizione del Gran Cancelliere.

§ 3. La Facoltà Teologica si avvale dell'opera del personale ausiliario, i cui compiti sono precisati dal Regolamento e dal contratto di lavoro.

Art. 41. *Il Segretario*

Sono compiti del Segretario:

a) dirigere la Segreteria e assumere la responsabilità dell'archivio della Facoltà Teologica, garantendo anche la tenuta dei registri e degli schedari della stessa;

- b) preparare e attestare i documenti ufficiali, che sottopone alla firma dell'autorità competente;
- c) curare la stampa dei documenti e delle pubblicazioni ufficiali, del Calendario e dell'Annuario della Facoltà;
- d) svolgere il compito di segretario nelle adunanze degli Organismi collegiali, come indicato dagli Statuti, redigere e conservare i loro verbali.

Art. 42. *L'Economo*

L'Economo della Facoltà coadiuva il Preside nell'amministrazione ordinaria e ha la responsabilità immediata della gestione della Sede Centrale e del materiale didattico, comprensivo degli adeguati sussidi informatici, tecnici audiovisivi e di altri materiali che sono di aiuto alla didattica (VG, art. 56 § 1).

Art. 43. *Il Bibliotecario*

§ 1. Il Bibliotecario ha la cura e la vigilanza della Biblioteca.

§ 2. Il Bibliotecario garantisce la conservazione e fruizione del patrimonio conoscitivo affidato alla Biblioteca, comprensivo del materiale informatico per lo studio e la ricerca.

§ 3. Il Bibliotecario è assistito da una Commissione, nominata dal Consiglio dei Professori, con il compito di coordinare il programma di sviluppo.

Titolo VI – L'Ordinamento degli Studi

Art. 44. *L'Ordinamento degli Studi*

§ 1. Nella ferma adesione alla divina Rivelazione trasmessa dalla sacra Scrittura e dalla Tradizione, con la guida del Magistero della Chiesa, in vista di una crescita nella comprensione della Verità rivelata e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio, la Facoltà Teologica garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento.

§ 2. L'Ordinamento degli Studi è approvato in un documento collegato ma distinto rispetto agli Statuti e viene precisato nei rispettivi Regolamenti e Statuti della Sede Centrale, delle Sezioni Parallele, dei singoli Istituti Teologici Affiliati e dei singoli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, nel quadro delle norme generali e secondo le indicazioni della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle relative *Ordinationes*.

Art. 45. *Le discipline*

§ 1. Nel primo ciclo accademico istituzionale per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia e della Laurea in Scienze Religiose, le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Possono essere istituite discipline complementari o opzionali, di libera scelta da parte degli Studenti, come anche corsi propedeutici che integrino la formazione previa richiesta.

§ 2. I corsi per il conseguimento della Licenza in teologia hanno tutti carattere speciale. Alcuni di essi potranno essere determinati come obbligatori.

§ 3. I corsi per il conseguimento del Dottorato e il piano degli studi vengono stabiliti dal Direttore di Sezione.

§ 4. La ripartizione delle discipline secondo le predette distinzioni è determinata dall'Ordinamento degli studi e dai singoli Regolamenti, approvati dal Consiglio di Facoltà.

Titolo VII – I Gradi accademici

Art. 46. *I gradi accademici*

I gradi accademici, conferiti per autorità della Santa Sede (VG, *Norme applicative*, art. 35), sono:

- a) il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato in Teologia, presso la Sede Centrale;
- b) il Baccalaureato e, laddove previsti, la Licenza e il Dottorato in Teologia, presso le Sezioni Parallele;
- c) il Baccalaureato in Teologia, presso gli Istituti Teologici Affiliati;
- d) il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose e la Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose, presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

Art. 47. *Il Baccalaureato in Teologia*

I requisiti per ottenere il Diploma di Baccalaureato, sono:

- a) aver frequentato presso la Sede Centrale della Facoltà Teologica o in una Sezione Parallela o in un Istituto Teologico Affiliato il ciclo Istituzionale (primo ciclo) e avere superato con successo le verifiche di profitto previste;
- b) avere composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del Regolamento;
- c) avere superato un esame accademico conclusivo su un programma determinato dal Consiglio di Sezione (o di Istituto) e approvato dal Consiglio di Facoltà, che attesti l'acquisita maturità teologica del candidato.

Art. 48. *La Licenza in Teologia*

§ 1. I requisiti per ottenere il grado di Licenza, sono:

- a) aver frequentato presso la Sede Centrale della Facoltà Teologica o in una Sezione Parallela provvista del secondo ciclo, dopo il conseguimento del Baccalaureato, due anni del ciclo di Specializzazione (secondo ciclo) ed avervi presentato i lavori personali prescritti e superato i controlli di profitto, con il voto conclusivo di almeno ventiquattro trentesimi;
- b) aver dimostrato competenza teologica nella specializzazione prescelta, mediante un'apposita prova;
- c) aver difeso una tesi scritta su un tema previamente approvato dal Direttore di Sezione competente.

§ 2. La Licenza rende idonei all'insegnamento della teologia nei Seminari.

Art. 49. *Il Dottorato in Teologia*

§ 1. I requisiti per ottenere il grado di Dottorato sono:

- a) aver frequentato i corsi eventualmente stabiliti dal Direttore di Sezione;
- b) aver difeso una tesi scritta su un tema approvato a norma di Regolamento;
- c) aver pubblicato la tesi, secondo le norme stabilite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, tenendo conto delle osservazioni espresse in sede di discussione di tesi.

§ 2. Un esemplare delle dissertazioni pubblicate o di un loro estratto dovrà essere inviato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 3. Il Dottorato è il grado accademico che abilita all'insegnamento nelle Facoltà Teologiche.

§ 4. La Facoltà Teologica, su proposta del Consiglio di Facoltà, può concedere il Dottorato *honoris causa* per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. Ciò avverrà col consenso del Gran Cancelliere, il quale dovrà preventivamente ottenere il *nulla osta* della Santa Sede.

Art. 50. *Il Baccalaureato (Laurea in Scienze Religiose)*

I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche prescritte;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nello Statuto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che mostri la capacità di impostare correttamente l'argomento scelto;

d) aver sostenuto un esame sintetico su apposito tesario, davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.

Art. 51. La Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose

I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo di studi e aver superato le verifiche prescritte;
- b) aver attestato la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto una tesi scritta, conforme alle norme stabilite nello Statuto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e averla sottoposta a pubblica discussione.

Titolo VIII – L'Ordinamento amministrativo

Art. 52. L'amministrazione economica

§ 1. Competono in via esclusiva alla Facoltà Teologica la responsabilità giuridica e la gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle attività della Sede Centrale.

§ 2. La responsabilità giuridica e la gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle attività delle Sezioni Parallele competono ai soggetti giuridici determinati nei Regolamenti di ogni Sezione.

§ 3. La responsabilità giuridica e la gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle attività degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati competono ai soggetti giuridici determinati nei rispettivi Regolamenti e Statuti.

§ 4. Per poter porre in essere, nell'ambito delle competenze sopra precisate, gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli atti di cui ai cann. 1291-1295, il Preside deve acquisire le necessarie autorizzazioni canoniche, rilasciate dalla Commissione episcopale.

§ 5. Ai sensi del can. 1281 si considerano atti di amministrazione straordinaria:

- a) l'assunzione di debiti verso istituti di credito ed altri enti autorizzati superiori alla somma minima ex can. 1292;
- b) l'assunzione di personale non docente a tempo indeterminato che comporti un incremento del numero complessivo rispetto all'anno precedente;
- c) l'inizio di nuove attività considerate commerciali;
- d) la stipula di convenzioni con altri enti che obbligano la Facoltà Teologica ad assumere impegni di spesa annuali superiori a due quinti della somma di cui al can. 1292;
- e) le alienazioni dei beni immobili e dei beni di cui al can. 1292 § 2.

§ 6. Nel caso in cui il bilancio consuntivo della Facoltà Teologica presenti un disavanzo, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo deve indicare le modalità per reperire le risorse finanziarie necessarie per la sua copertura; qualora il disavanzo comporti una riduzione del patrimonio iniziale occorre provvedere tempestivamente alla sua ricostituzione.

Art. 53. Le fonti di finanziamento della Facoltà Teologica

§ 1. Il patrimonio iniziale della Facoltà Teologica è costituito da 25.942,22 euro.

§ 2. I mezzi di finanziamento della Facoltà Teologica sono:

- a) i contributi delle Regioni ecclesiastiche promotrici e delle Diocesi che ne fanno parte;
- b) eventuali legati e donazioni di persone fisiche o di enti, pubblici o privati;
- c) eventuali redditi patrimoniali;
- d) i contributi degli Studenti;
- e) gli altri proventi delle attività istituzionali e delle collaborazioni occasionali con terzi.

Art. 54. Le retribuzioni

Le retribuzioni delle Autorità, dei Docenti e degli Officiali della Sede Centrale sono determinate dal Preside, sentito il Consiglio Amministrativo.

Art. 55. La Biblioteca

Il Preside, su proposta del Bibliotecario e sentito il Consiglio di Facoltà e il Consiglio Amministrativo, attribuisce nell'ambito del bilancio preventivo di ogni esercizio un congruo importo che assicuri alla Biblioteca efficienza e sviluppo.

Art. 56. Tasse e contributi

Il Consiglio di Facoltà stabilisce le tasse e i contributi degli Studenti della Sede Centrale, in base agli elementi forniti dal Consiglio Amministrativo.

Art. 57. Borse di studio

Le borse di studio e gli altri aiuti economici agli Studenti, sono determinati dal Preside, sentiti il Consiglio Amministrativo e il Consiglio di Facoltà circa i criteri da adottare.

Art. 58. Spese per i rapporti con altri Istituti

Le spese eventualmente sostenute e/o anticipate dalla Facoltà Teologica a favore e/o per conto delle attività delle Sezioni Parallele, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, saranno da essi rimborsate in base a quanto previsto da un apposito Regolamento adottato dalla Facoltà Teologica, d'intesa con le Sezioni Parallele, gli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 59. Dispense

La dispensa da qualsiasi articolo degli Statuti e dell'Ordinamento degli studi può essere concessa solo dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (VG, art. 93 § 2). Alla medesima spetta l'approvazione di qualsiasi modifica degli Statuti (art. 14 § 5.b).

Art. 60. Cessazione

In caso di cessazione della Facoltà Teologica, deliberata dalla Santa Sede a norma del diritto (per i provvedimenti di revoca dell'approvazione, soppressione o semplice sospensione dei diritti accademici, cfr. VG, art. 67), i beni rimanenti saranno devoluti, su decisione della Commissione episcopale, a favore di Enti ecclesiastici aventi scopi analoghi a quelli propri della Facoltà stessa.

Art. 61. Norme complementari

Per quanto non stabilito nei presenti Statuti valgono le norme canoniche vigenti e quelle proprie del regime concordatario (VG, *Norme applicative*, art. 21 § 4).
